

**REGOLAMENTO DEGLI ESAMI D'IDONEITÀ
E PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
E DEI TRASFERIMENTI IN CORSO D'ANNO O TRA ANNI SCOLASTICI**

Il nostro Istituto accoglie le iscrizioni di studenti provenienti da altre scuole nel rispetto delle norme vigenti e delle scelte educative espresse dalle famiglie degli allievi. Tale possibilità è valutata ed eventualmente accolta nei limiti delle risorse di organico, dell'effettiva capienza dell'Istituto e delle norme di sicurezza degli edifici scolastici.

Art. 1 PREMESSA – REGOLE GENERALI

1. L'accoglimento di domande di iscrizione in corso d'anno è subordinato:
 - a) al rispetto di quanto è stabilito dal presente Regolamento;
 - b) alla **capienza massima delle aule**, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.
 - c) alla **consistenza numerica del gruppo classe**, in particolare qualora siano già presenti studenti con disabilità, per garantire la qualità dell'inclusione scolastica.
 - d) alla valutazione delle **specificità degli ambienti di apprendimento esistenti** in armonia con le esigenze del richiedente.
2. Le richieste di trasferimento tra indirizzi o sezioni sono in ogni caso soggette a valutazione della disponibilità dei posti e della coerenza con il percorso di studi richiesto.
3. In corso d'anno scolastico non è consentito agli studenti il **cambio di sezione su uno stesso indirizzo**. Eventuali richieste giunte in corso d'anno scolastico verranno valutate per l'anno scolastico successivo, allo scopo di garantire intatte le possibilità di successo formativo dello studente, la qualità della didattica e il rispetto dei vincoli di organico assegnati.
4. Le richieste derivanti da trasferimenti familiari per motivi di servizio o di lavoro con preavvisi brevi saranno trattate con priorità, compatibilmente con i criteri qui indicati, per evitare l'interruzione della frequenza scolastica.

Art. 2 PASSAGGI AD ALTRO INDIRIZZO

Fermo restando quanto disposto all'art. 1 i passaggi ad altro indirizzo, sia per gli iscritti già frequentanti sia per coloro che provengono da altri istituti, sono accolti di norma per l'anno scolastico successivo a quello della richiesta ovvero per l'anno scolastico in corso:

- a) purché tali richieste pervengano entro termini definiti dalla norma in vigore. Casi eccezionali che possono derogare tali limiti temporali per motivi particolari debitamente motivati (per es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività lavorativa itinerante), sono esaminati singolarmente.
- b) **PRIMO BIENNIO:** Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno in corso per quello successivo, ferma restando la possibilità di ottenere il nulla osta in qualsiasi momento dell'anno. L'accoglimento della richiesta comporterà la sottoscrizione di un apposito "patto formativo" per definire le modalità idonee ad accompagnare il passaggio di indirizzo (percorsi di accompagnamento). Queste modalità consistono, a titolo esemplificativo, in lezioni integrative o interventi di sostegno anche in orario extracurricolare e in diverse tipologie di verifiche disposte al fine di sondare le attitudini del discente, ma anche la fermezza di volontà nell'intraprendere il nuovo percorso. Possono eventualmente essere articolate su più anni scolastici. Il patto formativo sopra citato deve prevedere l'obbligatorietà, da parte del discente, di impegnarsi a seguire i percorsi di accompagnamento organizzati.
- c) il patto formativo di cui al punto b) inizia da un'analisi delle conoscenze e delle competenze pregresse e del curriculum seguito, sulla base della documentazione presentata, che è effettuata sulla base di uno o più colloqui, anche in itinere, per sondare le motivazioni e le aspirazioni. È basata su prove di verifica le quali comunque non possono costituire una forma di sbarramento all'iscrizione. Le prove di verifica iniziali volte ad accertare le competenze pregresse vanno svolte entro il mese di settembre. Come forma di monitoraggio dei progressi, possono essere organizzate apposite verifiche in itinere.

- d) TRIENNIO: il passaggio ad altro indirizzo è subordinato al superamento di un esame integrativo che potrà avere luogo solo dopo l'esito dello scrutinio finale, in un'unica sessione e dovrà concludersi entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Con apposita ordinanza ministeriale verrà fornita la disciplina delle sessioni d'esame. La domanda non ha scadenza temporale, ma deve pervenire, al massimo nel periodo che intercorre tra lo scrutinio finale, anche con giudizio sospeso, e la fine dell'anno scolastico al fine di consentire la partecipazione all'eventuale sessione specifica.

Il trasferimento, se accolto, avviene tramite la procedura di richiesta/rilascio di nulla osta.

Art. 3 ESAMI DI IDONEITÀ.

Gli esami d'idoneità nella scuola di secondo grado si svolgono presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni.

1. Possono sostenere gli esami di idoneità per una classe successiva alla prima:
 - a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe successiva alla prima, e/o gli studenti esterni o interni che hanno cessato la frequenza della propria classe prima del 15 marzo;
 - b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
2. L'ammissione agli esami di idoneità è subordinata all'avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all'estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
3. Non è prevista l'ammissione agli esami di idoneità nell'ambito dei percorsi quadriennali, se attivati, nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.
4. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso l'istituzione scolastica statale o paritaria da loro scelta, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. L'istituto "Passoni", se istituto di provenienza dell'alunno/a in istruzione parentale, svolge il ruolo di scuola vigilante ai sensi della normativa vigente sull'istruzione parentale.
5. Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate all'ufficio di segreteria didattica entro la data indicata dalla annuale Circolare Ministeriale sulle iscrizioni o, se non indicata nella stessa, entro il termine perentorio del 30 giugno.
6. Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi dell'anno o degli anni per cui non abbiano la promozione, precedenti a quella alla quale aspirano, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nostro Istituto per i vari indirizzi presenti e a quanto disposto in merito dalle Linee Guida e dai DPR nn. 88 e 89 del 2010.
7. All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati. La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.
8. Possono presentare domanda per sostenere gli Esami di Stato come candidati privatisti i candidati interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 marzo dell'anno scolastico in corso. L'ammissione di tali candidati è subordinata al superamento dei previsti esami preliminari su tutte le discipline del quinto anno di corso per l'indirizzo corrispondente.
9. I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi sono tenuti a sostenere l'esame d'idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
10. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. La valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

Art. 4 - Procedura per la presentazione delle domande di iscrizione o trasferimento

Modificato con delibera CD n° 25.b del 09/12/25
Approvato con delibera CI n° 18 del 12/02/2026

1. Le domande devono essere presentate alla Segreteria Didattica, complete di tutte le informazioni e la documentazione necessaria, incluse eventuali certificazioni di servizio o dichiarazioni.
2. Le richieste verranno valutate entro un termine congruo.

Art. 5 - Disposizioni finali

1. Gli studenti trasferiti in corso d'anno sono tenuti a regolarizzare la propria iscrizione entro cinque giorni dall'accettazione, fornendo tutta la documentazione necessaria (schede di valutazione, attestazione eventuale versamento contributi liberali e tasse di iscrizione, documentazione sanitaria di interesse, ...).
2. Il presente regolamento è adottato dal Consiglio di Istituto e può essere modificato o integrato qualora intervenissero nuove disposizioni normative o esigenze organizzative.
3. Il Dirigente scolastico si riserva la possibilità di derogare ai criteri sopra indicati esclusivamente in casi di eccezionale urgenza o gravità documentata, previa consultazione degli organi collegiali competenti.